



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

È stata pubblicata la Finanziaria 2013 (Legge 24.12.2012, n. 228), c.d. “*Legge di stabilità 2013*”, in vigore dall’1.1.2013, che si compone di 1 articolo suddiviso in 561 commi.

NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE

Nella Finanziaria 2013 sono state inserite le disposizioni, dirette al recepimento della Direttiva n.2010/45/UE in materia di fatturazione. Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2013. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all’art. 21, DPR n. 633/72:

- è introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell’acquirente / committente, il numero di identificazione IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato);
- la fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità indicando “inversione contabile” se effettuate nei confronti di soggetti passivi UE ovvero “operazione non soggetta”;
- viene modificata la definizione di fattura elettronica, intendendosi tale “*la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico*”. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
- la fattura relativa ai servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis è prevista l’emissione della “fattura semplificata”, limitata alle operazioni di importo complessivo non superiore a € 100 e alle note di variazione.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le modifiche apportate al DL n. 331/93 riguardano il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39), nonché la relativa fatturazione (art. 46) e registrazione (art. 47).

Momento di effettuazione delle operazioni

Una cessione / acquisto intraUE si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto / spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto, dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi / costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

In merito alle ipotesi che anticipano il momento di effettuazione dell'operazione rileva l'emissione della fattura (in precedenza era previsto anche il pagamento di tutto o parte del corrispettivo). In tal caso l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

Per le cessioni / acquisti effettuati in modo continuato nell'arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Fatturazione / registrazione delle operazioni

In relazione agli acquisti intraUE è confermata la consueta modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti UE, l'integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex art. 7-ter.

Le fatture così integrate vanno annotate:

1. nel registro delle fatture emesse / corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente;
2. nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell'IVA a credito.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'acquirente è tenuto ad emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione un'apposita autofattura. L'annotazione nel registro delle fatture emesse va effettuata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

La fattura relativa ad una cessione intraUE va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione.

INCREMENTO ALIQUOTE IVA

Modificando l'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") è disposto l'incremento, dall'1.7.2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall'art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l'aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall'1.1.2014, nella misura dell'11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

Ora la Finanziaria 2013 anticipa, di fatto, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera a prescindere dall'entrata in vigore della predetta Riforma.

Non è riproposto l'incremento dell'aliquota IVA ridotta del 10% che rimane pertanto confermata in tale misura.

IMU

Relativamente all'IMU, per il 2013 e 2014, *"al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito"*, sono introdotte le seguenti novità:

- ☐ è soppressa la quota riservata allo Stato pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Di conseguenza l'intero gettito spetta al Comune;
- ☐ è riservato allo Stato il gettito IMU, calcolato sulla base dell'aliquota *"standard"* dello 0,76%, derivante dagli immobili appartenenti alla categoria catastale "D". Per tali immobili i Comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota *"standard"*.

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È fissato a 30 giorni (anziché dall'1.1.2013) dalla data di entrata in vigore del Decreto attuativo delle disposizioni di cui all'art. 17-decies, DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", il

termine a decorrere dal quale, e fino al 31.12.2015, è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- ☐ acquistano in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni;
- ☐ consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria di quello acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo.

Si rammenta che sono “a basse emissioni complessive” i veicoli a trazione elettrica, ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile e idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti.

Il contributo è pari a:

	emissioni di anidride carbonica non superiori a		
anno di acquisto	50 g/km	95 g/km	120 g/km
2013 / 2014	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 5.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 4.000	20% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 2.000
2015	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.500	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 3.000	15% prezzo d'acquisto fino ad un massimo di € 1.800

Il contributo in esame è:

- ☐ riconosciuto all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto;
- ☐ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo “recuperano” quale credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

DEDUCIBILITÀ COSTI AUTOVEICOLI

Con la modifica dell'art. 164, TUIR, è disposta l'ulteriore riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi, che passa dall'attuale 40% al 20%. Si rammenta che la Legge n. 92/2012 ha (aveva) già ridotto dal 2013 la predetta percentuale al 27,5%, che pertanto è già sostituita prima della relativa entrata in vigore.

La nuova misura, che rimane applicabile, in generale, dal 2013, va considerata ai fini della determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Infatti, dovrà essere assunta quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando la nuova percentuale. La Finanziaria 2013 non ha ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164, TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.

CREDITO D'IMPOSTA PMI PER RICERCA E SVILUPPO

Dal 2013 è prevista l'istituzione di un fondo per il riconoscimento di un credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, “con particolare riferimento alle piccole e medie imprese”, e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il credito d'imposta spetta alle imprese e reti d'impresa che:

- affidano le predette attività a Università, Enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca; ovvero
- realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I criteri e le modalità di concessione del credito saranno individuati dal MEF di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

☐ terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

☐ partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2013 il termine entro il quale provvedere:

☐ alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

☐ al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno /

partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

☐ 2% per le partecipazioni non qualificate;

☐ 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO

Con l'introduzione delle nuove lett. c-bis) e c-ter) al comma 7 dell'art. 110, TULPS, è stata ampliata la tipologia di apparecchi e congegni per il gioco lecito, che ora ricomprende, oltre quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale e strategica, attivabili esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche (lett. a) e quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (lett. c), anche quelli:

☐ meccanici ed elettromeccanici, diversi dagli apparecchi di cui alle citate lett. a) e c), attivabili con moneta / gettone / altri strumenti elettronici di pagamento che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita;

☐ meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo di tempo o a scopo.

Con uno specifico DM sarà definita la determinazione della base imponibile forfetaria ISI.

PREU

Dall'1.1.2013 la misura del PREU, applicabile agli apparecchi per il gioco lecito facenti parte della rete telematica di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), TULPS, è aumentata dal 4,5% al 5% delle somme giocate.

DETAZZAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

Per la proroga, dall'1.1 al 31.12.2013, delle misure sperimentali al fine di agevolare l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta "una speciale agevolazione" le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DPCM.

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Dal'1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell'art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

☐ € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

☐ € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l'aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

DEDUZIONI IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta 2014 sono incrementate la deduzione IRAP c.d. "cuneo fiscale", nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

DEDUZIONE PER IL "CUNEO FISCALE"

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);
- € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

ULTERIORE DEDUZIONE

È incrementata l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, ora quantificata come segue.

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI "MINIMI"

Dal 2014 è previsto lo stanziamento di un fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:

- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano, anche in locazione, beni strumentali per un ammontare massimo che sarà stabilito da un apposito DM.

TOBIN TAX

È introdotta un'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax), relativamente:

- al trasferimento di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, C.c., emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti a prescindere dalla residenza dell'emittente e al trasferimento della proprietà di azioni per effetto della conversione di obbligazioni.

Detta imposta, pari al 0,2% (ridotta al 0,1% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati):

- è applicata sul valore della transazione, rappresentato dal saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e concluse nella stessa giornata da un medesimo soggetto, ovvero dal corrispettivo versato;
- è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, indipendentemente dallo Stato di residenza delle parti contraenti;
- non è dovuta se il trasferimento della proprietà avviene a seguito di successione o donazione, sulle operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari partecipativi nonché di conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli, sui trasferimenti della proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati emesse da società aventi specifici requisiti.

Per il 2013 l'imposta è stabilita nella misura dello 0,22% (0,12% per i trasferimenti in mercati regolamentati);

- alle operazioni (stipula del contratto, chiusura e negoziazione) su strumenti finanziari derivati (opzioni, futures, swap, ecc.) e su titoli che li rappresentano, nonché sui contratti a

termine. In tal caso l'imposta è dovuta in misura fissa, differenziata a seconda della tipologia di strumento e del valore del contratto.

L'imposta va versata dalla banca ovvero da altro soggetto che interviene nell'esecuzione dell'operazione relativamente alle compravendite di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su strumenti finanziari derivati ovvero dal contribuente negli altri casi.

L'imposta dovuta in misura percentuale è applicabile alle transazioni concluse a decorrere dall'1.3.2013 mentre quella in misura fissa alle transazioni concluse dall'1.7.2013.

Le modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito DM.

RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

Per il triennio 2013 – 2015, ai fini delle imposte dirette, il reddito dominicale ed agrario è rivalutato (nel testo originario era previsto per il 2012 – 2014):

- ☐ del 15%;
- ☐ del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Tale incremento va applicato sull'importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

Le nuove disposizioni devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF 2013.

SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007. In particolare:

- ☐ per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiari ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- ☐ per le società di persone e srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci non è più consentito optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Con un apposito DM potranno essere fissate specifiche disposizioni transitorie.

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI

Modificando l'art. 19, DL n. 201/2011 sono state introdotte alcune novità relativamente all'imposta patrimoniale per gli immobili e le attività finanziarie detenuti all'estero.

Con riferimento agli immobili:

- ☐ è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (c.d. IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti;
- ☐ in base al nuovo comma 15-ter per l'abitazione principale e relative pertinenze nonché per gli immobili non locati assoggettati all'imposta patrimoniale non è applicabile la disposizione ex art. 70, comma 2, TUIR, ossia l'IRPEF sul reddito fondiario;
- ☐ è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

Con riferimento alle attività finanziarie:

- è differita dal 2011 al 2012 la decorrenza dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE) dalle persone fisiche residenti;
- l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di € 34,20 è estesa a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l'applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE;
- è introdotta la modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF.

In considerazione della nuova decorrenza, dal 2011 al 2012, delle citate imposte quanto versato nel 2011 è considerato eseguito in acconto per il 2012.

TARES

È stato modificato l'art. 14, DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia", che prevede l'istituzione dall'1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune in cui insiste l'immobile / area assoggettato al tributo.

In particolare, a seguito della modifica / integrazione del citato art. 14, è previsto che la TARES va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita *"da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*.

A tal fine vanno considerate le superfici ai fini della TARSU / TIA / TIA 2.

La TARES va versata:

- esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale;
- in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine.

ESENZIONE IVA OPERAZIONI SU AZIONI, OBBLIGAZIONI, ECC.

È stato modificato l'art. 10, comma 1, n. 4, primo periodo, DPR n. 633/72 che, in base alla nuova formulazione, prevede l'esenzione IVA delle operazioni relative alle azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali, nonché delle operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni con l'esclusione, oltre che della custodia e dell'amministrazione dei titoli, già prevista, anche del servizio di gestione individuale di portafogli.

È inoltre integrato il comma 3 dell'art. 36, prevedendo che la possibilità di separazione delle attività ai fini IVA è riconosciuta anche ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a detto servizio, sia attività esenti IVA ex art. 10, comma 1.

Dette novità sono applicabili a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2013.

ALiquota IVA PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE, ECC., RESE DA COOP

È stato abrogato il n. 41-bis) della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese,

in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici e dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Contestualmente, per effetto dell'aggiunta operata al n. 127-undevicies) alla Tabella A, parte III, è disposta l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% alle prestazioni:

- rese dalle predette cooperative e consorzi a favore dei soggetti di cui al n. 27-ter) dell'art. 10, ossia, oltre che di quelli già previsti dall'abrogato n. 41-bis), anche delle persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, delle persone detenute e delle donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo;
- di cui all'**art. 10, nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)**, DPR n. 633/72. Si rammenta che già la Finanziaria 2007, con una norma interpretativa, aveva disposto l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota ridotta anche delle prestazioni di cui ai citati numeri dell'art. 10 rese dai predetti soggetti.

Le nuove disposizioni (aliquota IVA del 10% in luogo di quella del 4%) sono applicabili alle operazioni effettuate dalle coop in base a contratti stipulati dall'1.1.2014.

SOMME ISCRITTE A RUOLO ENTRO IL 31.12.99 FINO A € 2.000

È disposto l'annullamento automatico delle somme di importo fino a € 2.000 (comprensivo del capitale, degli interessi e delle sanzioni) iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31.12.99.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

In materia di riscossione è stata disposta:

- la proroga di 1 anno, e pertanto fino al 31.12.2014, del termine entro il quale, per i ruoli emessi entro il 31.12.2011, può essere presentata la comunicazione di scarico per inesigibilità;
- dall'1.1.2013, la sospensione, da parte dell'Agente della riscossione, degli atti finalizzati alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, a fronte della presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza;
- la possibilità per il contribuente di presentare all'Agente della riscossione, entro 90 giorni dal ricevimento del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione dalla quale risulti che gli atti emessi dall'Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento sono interessati da prescrizione o decadenza, provvedimento di sgravio, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo, da qualsiasi causa di inesigibilità del credito.

La dichiarazione mendace del contribuente circa la sussistenza delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.

RISCOSSIONE COATTIVA

È stata abrogata la lett. gg-quinquies) del comma 2 dell'art. 7, DL n. 70/2011 che prevedeva che in caso di riscossione coattiva dei debiti di importo fino a € 2.000 intrapresa successivamente al 13.7.2011 al contribuente dovevano essere inviati, prima dell'azione cautelare ed esecutiva, 2 solleciti di pagamento (il secondo decorsi almeno 6 mesi dal primo).

Distinti Saluti,

Bosin & Maas & Stocker

Merano, gennaio 2013